

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2360/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 2361/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1066/1999 e che porta a 83 302 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga 3
- Regolamento (CE) n. 2362/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999 5
- Regolamento (CE) n. 2363/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999 6
- Regolamento (CE) n. 2364/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999 7
- Regolamento (CE) n. 2365/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999 8
- Regolamento (CE) n. 2366/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87** 10

Regolamento (CE) n. 2368/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 13

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1999/715/CE:

* **Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1999, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia** [notificata con il numero C(1999) 3368] 16

Rettifiche

* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98 (GU L 153 del 19.6.1999)** 20

* **Rettifica della direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999)** 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2360/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	117,2
	204	53,8
	999	85,5
0707 00 05	052	64,1
	628	134,8
	999	99,5
0709 90 70	052	65,7
	999	65,7
	0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052
464		102,0
999		80,8
0805 30 10		052
	388	55,9
	528	58,3
	600	78,6
	999	62,1
0806 10 10	052	145,6
	400	275,2
	999	210,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,8
	400	77,1
	404	65,2
	804	23,6
	999	50,2
0808 20 50	052	85,2
	064	65,4
	999	75,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2361/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1066/1999 e che porta a 83 302 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) il regolamento (CE) n. 1066/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2050/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 48 156 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga; il Belgio ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 35 146 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; è opportuno portare a 83 302 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento belga;
- (3) tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1066/1999;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1066/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 83 302 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 83 302 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 130 del 26.5.1999, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Hainaut	1 038
Liège	4 955
Namur	16 029
Oost-Vlaanderen	51 305
West-Vlaanderen	9 975»

REGOLAMENTO (CE) N. 2362/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'1 al 4 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 213,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2363/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2177/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

(2) considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima;

(3) considerando che, ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'1 al 4 novembre 1999 è fissata una sovvenzione massima pari a 265,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2177/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 2364/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1° al 4 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 120,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1999, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2365/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'1 al 4 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 107,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2366/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

(3) considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'1 al 4 novembre 1999, è fissata una restituzione massima pari a 98,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2367/1999 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 1999****che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 26/92 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; il regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1999/2000;
- (2) le scorte di fine campagna, le previsioni in materia di raccolto e le difficoltà di mercato in varie località evidenziano la necessità di un rapido ricorso a una distillazione preventiva; tuttavia, allo stadio attuale, la conoscenza delle disponibilità è incompleta. È quindi opportuno aprire una distillazione preventiva, fissare un volume globale comunitario e ripartire tale volume per regione di produzione, senza escludere tuttavia la possibilità di riesaminare questa ripartizione quando saranno noti i dati definitivi sulle disponibilità. Occorre, a questo riguardo, fissare tale volume globale a 10 milioni di ettolitri di vini da tavola. La situazione economica dei vini può variare nelle diverse zone di produzione di uno Stato membro; occorre quindi autorizzare le autorità degli Stati membri a suddividere i quantitativi secondo le varie zone di produzione. Inoltre, per escludere qualsiasi discriminazione tra produttori, è opportuno informare la Commissione che tale suddivisione è giustificata da particolari condizioni del mercato del vino nelle diverse zone di produzione in causa, consentendo così alla Commissione di formulare le proprie osservazioni;
- (3) a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo e di quello portoghese, per poter ottenere risultati analoghi per l'insieme della Comunità, espressi in percentuale della produzione, è necessario fissare un volume diverso per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo e una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C. Per motivi

connessi alla mancanza di dati sulle disponibilità di vino da tavola in Austria, Germania e Lussemburgo, è opportuno prevedere un regime specifico per questi paesi;

- (4) ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire il volume che i produttori possono far distillare è necessario conoscere le superfici vitate; un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha predisposto le strutture amministrative previste; per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura, occorre prevedere che le superfici di riferimento possano essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per la Grecia nel suo insieme;
- (5) per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, estendere l'applicazione della misura per un periodo sufficientemente lungo in modo da tener conto dei periodi di vinificazione in talune regioni e, dall'altro, permettere ai viticoltori e ai distillatori che lo desiderano di dare inizio quanto prima alle operazioni di consegna e di distillazione tramite una rapida approvazione dei contratti o delle dichiarazioni, entro determinati limiti. Occorre inoltre imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e delle dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino alle distillerie;
- (6) se il volume globale richiesto per la Comunità nel suo insieme supera la quantità prevista di 10 milioni di ettolitri, è opportuno che gli Stati membri comunichino rapidamente alla Commissione i quantitativi oggetto di contratti, affinché quest'ultima possa fissare una percentuale unica di accettazione per i contratti e le dichiarazioni presentati;
- (7) ai fini della corretta gestione dei volumi in oggetto, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, stabilendo che i contratti e le dichiarazioni possono essere soggetti ad una riduzione dei volumi richiesti;
- (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperta, per la campagna 1999/2000, la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 88.

⁽³⁾ GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU L 3 dell'8.1.1992, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 15.

Tale distillazione è limitata ad un volume di 10 milioni di ettolitri.

Il quantitativo suddetto è ripartito, per regione di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione ⁽¹⁾, nel modo seguente:

	(ettolitri)
Regione 1 (Germania)	148 000
Regione 2 (Lussemburgo)	8 000
Regione 3 (Francia)	2 098 000
Regione 4 (Italia)	4 000 000
Regione 5 (Grecia)	248 000
Regione 6 (Spagna)	3 050 000
Regione 7 (Portogallo)	300 000
Austria	148 000

Gli Stati membri possono suddividere il quantitativo assegnato tra le diverse zone di produzione del loro territorio, senza escludere una zona specifica dall'applicazione della misura. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, essi forniscono alla Commissione l'elenco di queste regioni e i quantitativi attribuiti, motivando le condizioni particolari di produzione su cui è fondata tale suddivisione. La Commissione formula, se del caso, le proprie osservazioni in merito a tale suddivisione e ne informa entro due settimane lo Stato membro interessato.

Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è fissato a 30 hl/ha al massimo.

Tuttavia, per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo, tale quantitativo è limitato a 21 hl/ha e per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C tale quantitativo è limitato al 40 % della produzione di vino da tavola ottenuta da tali prodotti da ciascun produttore.

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola ottenuto da uve raccolte in Lussemburgo, Germania e Austria che i produttori possono far distillare si limita ad una percentuale della loro produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata al 40 %.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applicano le percentuali menzionate al sesto e settimo comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna «vino da tavola» della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione ⁽²⁾.

2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 57 il quantitativo di vino indicato nella colonna «vino da

tavola» della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1294/96.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, ciascun produttore che abbia prodotto vino da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola può presentare alle competenti autorità dello Stato membro, entro il 28 gennaio 2000, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva recante le informazioni indicate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione di importo pari a 5 EUR/hl.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni non appena siano stati presentati, limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio ⁽³⁾, l'approvazione parziale dei contratti o delle dichiarazioni di cui sopra e l'approvazione parziale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento si considerano come contratti e dichiarazioni indipendenti. In tale caso, e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2046/89, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2721/88, autorizzare lo svincolo della cauzione relativa al primo contratto parziale non appena siano state presentate le prove del pagamento del prezzo minimo d'acquisto al produttore.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'11 febbraio 2000, il volume globale oggetto di contratti o di dichiarazioni di distillazione preventiva.

La Commissione stabilisce e comunica per fax ad ogni Stato membro, entro il 18 febbraio 2000, la percentuale unica di accettazione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni di cui sopra in ciascuna regione, qualora il volume globale dei contratti o delle dichiarazioni presentati superi il volume di 10 milioni di ettolitri e/o quello prestabilito per una o più regioni. Per garantire l'utilizzazione massima del volume globale di 10 milioni di ettolitri in caso di superamento di tale volume, e tenuto conto al tempo stesso della mancata utilizzazione della totalità o di una parte del volume assegnato a una o più regioni specifiche, la Commissione ripartisce tra le altre regioni il volume ancora disponibile della suddetta o delle suddette regioni prima di fissare la percentuale unica di accettazione per ciascuna regione, secondo il criterio seguente:

- se disponibile, una prima quota di 25 000 hl al massimo, in base al fabbisogno, per ciascuna regione che abbia superato il proprio volume;
- il quantitativo restante proporzionalmente ai volumi stabili al paragrafo 1, terzo comma.

⁽¹⁾ GU L 45 del 18.2.1988, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 202 del 14.7.1989, pag. 14.

6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 10 marzo 2000, i contratti e le dichiarazioni in parola con indicazione della percentuale unica di accettazione per i quantitativi non ancora approvati al momento della presentazione dei contratti o delle dichiarazioni.

La cauzione è svincolata per i quantitativi richiesti e non accettati:

7. I volumi accettati mediante contratto e dichiarazione devono essere consegnati alle distillerie entro il 30 giugno 2000.

8. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna, la cauzione è incamerata.

9. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti o dichiarazioni che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2368/1999 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 1999
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2299/1999 della Commissione ⁽⁵⁾;

- (2) l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1872/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2299/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 12.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	31,79	21,79
	di qualità media (1)	41,79	31,79
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	38,65	28,65
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	38,65	28,65
	di qualità media	79,02	69,02
	di bassa qualità	89,38	79,38
1002 00 00	Segala	78,32	68,32
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	78,32	68,32
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	78,32	68,32
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	101,67	91,67
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	101,67	91,67
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	78,32	68,32

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 29.10.1999 al 4.11.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	114,58	95,53	88,54	73,62	138,17 (**)	128,17 (**)	91,64 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	7,52	4,16	6,78	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	16,17	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,22 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,33 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1999

concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Francia

[notificata con il numero C(1999) 3368]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(1999/715/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE stabilisce che gli Stati membri possono destinare al sostegno delle olive da tavola una parte dei rispettivi quantitativi nazionali garantiti e dell'aiuto alla loro produzione di olio d'oliva, in casi che devono essere autorizzati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 38;
- (2) la Francia ha presentato una domanda per la campagna 1998/99 e occorre stabilire la modalità di concessione dell'aiuto;
- (3) occorre prevedere che l'aiuto sia concesso ai produttori di olive da tavola trasformate provenienti da oliveti situati in Francia e precisare le condizioni a cui può essere concesso l'aiuto;
- (4) il periodo di trasformazione deve essere definito come il periodo compreso tra il 1° novembre 1999 e il 31 agosto 2000; debbono essere considerate trasformate le olive oggetto di un primo trattamento in salamoia della durata minima di quindici giorni e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale tratta-

mento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano;

- (5) occorre determinare il peso delle olive da tavola trasformate aventi diritto all'aiuto nonché l'equivalenza tra le olive da tavola trasformate e l'olio d'oliva ai fini del calcolo dell'aiuto unitario alle olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti;
- (6) le imprese di trasformazione delle olive da tavola devono essere riconosciute a condizioni da determinare; occorre tenere conto del fatto che le imprese situate nelle zone a denominazione di origine controllata (DOC) devono tenere una contabilità di magazzino qualunque sia la qualità delle olive da tavola utilizzate;
- (7) occorre prevedere disposizioni per il controllo dell'aiuto alle olive da tavola; dette disposizioni devono prevedere tra l'altro la dichiarazione di coltivazione del produttore per le olive da tavola, un'attestazione dei trasformatori sui quantitativi di olive consegnate dai produttori e uscite dalla catena di trasformazione nonché gli obblighi in materia di controllo degli organismi pagatori; occorre prevedere sanzioni per i produttori delle olive da tavola in caso di dichiarazione discordante con gli elementi constatati nel corso del controllo;
- (8) occorre determinare gli elementi per il calcolo dell'aiuto da concedere ai produttori delle olive da tavola trasformate; può essere concesso un anticipo dell'aiuto a determinate condizioni;
- (9) la Francia deve comunicare alla Commissione le misure nazionali prese per applicare la presente decisione nonché gli elementi necessari per calcolare l'anticipo dell'aiuto e l'aiuto definitivo;

⁽¹⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

(10) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1999/2000 la Francia è autorizzata a concedere un aiuto alla produzione di olive da tavola alle condizioni previste dalla presente decisione.

Articolo 2

1. L'aiuto alla produzione di olive da tavola è concesso ai produttori di olive provenienti da oliveti situati in Francia, entrate in un'impresa di trasformazione riconosciuta per essere trasformate in olive da tavola.

2. Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1999/2000, l'aiuto è concesso per le olive da tavola trasformate dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2000.

3. Ai sensi della presente decisione per olive da tavola trasformate si intendono olive oggetto, per almeno quindici giorni, di un primo trattamento in salamoia e definitivamente ritirate da detta salamoia o, in mancanza di tale trattamento, di un trattamento adeguato, che le renda idonee al consumo umano.

Articolo 3

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto unitario per le olive da tavola e della gestione dei quantitativi nazionali garantiti di olio d'oliva, 100 kg di olive da tavola trasformate sono considerate equivalenti a 13 kg di olio d'oliva, avente diritto all'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. Il peso delle olive da tavola trasformate da prendere in considerazione è il peso netto sgocciolato delle olive intere, trasformate, ove del caso frantumate, ma non snocciolate.

Articolo 4

1. È attribuito un numero di riconoscimento alle imprese che:

- presentano una domanda di riconoscimento entro il 31 ottobre 1999, accompagnata dalle informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui al paragrafo 3;
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi eventualmente subito altre lavorazioni;
- dispongono di impianti che consentano la trasformazione di almeno 5 tonnellate di olive all'anno nella regione della Corsica e all'interno di una zona a denominazione di origine controllata (DOC) e di 10 tonnellate di olive nelle altre zone.

2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:

- una descrizione degli impianti tecnici di trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le capacità rispettive;
- una descrizione delle forme di preparazione delle olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna forma il

peso medio delle olive da tavola trasformate per chilogrammo di prodotto preparato;

- lo stato dettagliato delle scorte di olive da tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di preparazione, alla data del 1° settembre 1999.

3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:

- prendere in consegna, trattare e immagazzinare separatamente da una parte le olive da tavola destinate a beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;

- tenere una contabilità di magazzino per l'attività relativa alle olive da tavola, legata alla contabilità finanziaria, che indichi per ciascun giorno:

a) i quantitativi di olive entrati, partita per partita, precisando il produttore di ciascuna partita,

b) i quantitativi di olive messe in trasformazione e i quantitativi di olive da tavola trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3,

c) i quantitativi di olive da tavola la cui elaborazione è terminata,

d) i quantitativi di olive da tavola usciti dall'impresa per forma di preparazione, precisando i destinatari;

- fornire al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'organismo competente i documenti e le informazioni di cui all'articolo 6 alle condizioni ivi indicate;

- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito del regime contemplato dalla presente decisione.

4. Il riconoscimento è rifiutato o ritirato immediatamente qualora l'impresa:

- non soddisfi o non soddisfi più le condizioni stabilite per il riconoscimento, oppure

- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte delle autorità competenti a causa di irregolarità in relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE, oppure

- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a detto regolamento negli ultimi 24 mesi.

5. Ai fini del riconoscimento definitivo sarà effettuata un'ispezione in loco degli impianti per confermare le dichiarazioni rese dall'azienda interessata.

Articolo 5

Ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olive da tavola il produttore presenta, entro il 31 dicembre 1999, un attestato di coltivazione che confermi che la dichiarazione di coltivazione prevista per l'aiuto alla produzione di olio d'oliva riguarda anche le olive da tavola, o, se del caso, una nuova dichiarazione, che fornisca, per quanto riguarda le olive da tavola, tutte le informazioni contemplate da detta dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva.

Qualora le informazioni in questione siano state già fornite da una dichiarazione di coltivazione per l'olio d'oliva, nella dichiarazione complementare vengono solo indicati gli estremi della dichiarazione di coltivazione e delle parcelle di cui trattasi.

Le dichiarazioni relative alle olive da tavola sono integrate nella base di dati alfanumerica prevista per il regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Articolo 6

1. L'impresa riconosciuta rilascia al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, entro il mese successivo alla consegna dell'ultima partita ed entro il 30 giugno 2000, un attestato di consegna in cui è indicato il peso netto delle olive entrate nell'impresa.

Tale attestato è corredato di tutti i documenti relativi al peso delle partite di olive consegnate.

2. L'impresa riconosciuta comunica all'organismo competente e all'agenzia di controllo:

- a) prima del 10 di ogni trimestre:
 - i quantitativi di olive entrate, messe in trasformazione e trasformate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, nel corso del trimestre precedente;
 - i quantitativi di olive elaborate e uscite, distinte per forma di preparazione, nel corso del trimestre precedente;
 - la somma dei quantitativi di cui ai primi due trattini e lo stato delle scorte alla fine del trimestre precedente;
- b) anteriormente al 1° luglio 2000, l'elenco nominativo dei produttori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e i quantitativi per i quali è stato loro rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;
- c) anteriormente al 1° giugno 2001, il totale dei quantitativi consegnati a titolo del periodo di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e il totale dei quantitativi trasformati corrispondenti.

Articolo 7

1. Il produttore di olive da tavola presenta presso l'organismo competente, direttamente o indirettamente, anteriormente al 1° luglio 2000, una domanda di aiuto che contenga fra l'altro le seguenti indicazioni:

- il proprio nome e indirizzo;
- il riferimento alla dichiarazione di coltivazione corrispondente;
- l'impresa riconosciuta a cui sono state consegnate le olive.

La domanda è accompagnata dall'attestato di consegna di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Ove del caso la domanda può essere accompagnata da una domanda di anticipo dell'aiuto.

2. Qualunque ritardo nella presentazione di una domanda di aiuto dà luogo ad una riduzione dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo sull'importo dell'aiuto a cui il produttore avrebbe avuto diritto in caso di presentazione in tempo utile. Se il ritardo è superiore a 25 giorni lavorativi la domanda è irricevibile.

Articolo 8

1. Prima del pagamento definitivo dell'aiuto l'organismo competente effettua i controlli necessari per verificare:

- i quantitativi di olive da tavola per i quali sono stati rilasciati attestati di consegna;

— i quantitativi di olive da tavola trasformate e la loro ripartizione per produttore.

Il controllo comprende:

- diverse ispezioni materiali delle merci immagazzinate nonché una verifica della contabilità delle imprese riconosciute;
- un esame più approfondito delle domande di aiuto relative ad oleicoltori che richiedono l'aiuto sia per le olive da tavola che per l'olio d'oliva.

2. La Francia prende tutte le misure necessarie per garantire che:

- sia rispettato il diritto all'aiuto alla produzione di olive da tavola;
- siano escluse dal diritto all'aiuto alla produzione di olio d'oliva le olive entrate in un'impresa riconosciuta ai sensi della presente decisione;
- non siano presentate più domande di aiuto per le stesse olive.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Francia, non è concesso alcun aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 o la cui domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 7 risulti in contraddizione con gli elementi constatati nel corso di un controllo. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2366/98⁽¹⁾ si applicano *mutatis mutandis*.

Articolo 9

1. Ciascun produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può ricevere un anticipo dell'aiuto richiesto. Tale anticipo è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio⁽²⁾, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

Per l'anticipo al produttore, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione provvisorio. Detto coefficiente è fissato dall'organismo competente sulla base dei dati disponibili per l'impresa riconosciuta di cui trattasi. Tuttavia il quantitativo di olive da tavola preso in considerazione non può essere superiore al 90 % del quantitativo di olive da tavola consegnate.

2. L'anticipo dell'aiuto è versato al produttore che ne ha fatto richiesta conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 16 ottobre 2000.

Articolo 10

1. Fatte salve le riduzioni previste all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è pari all'importo unitario di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, moltiplicato per il quantitativo d'olio d'oliva equivalente, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, al quantitativo di olive da tavola trasformate.

⁽¹⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

Per l'aiuto al produttore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il quantitativo di olive da tavola trasformate è determinato applicando al quantitativo indicato nell'attestato di consegna, confermato dalle altre informazioni ricevute dall'organismo competente, un coefficiente di trasformazione relativo all'impresa in questione. Detto coefficiente è pari al rapporto tra il totale delle olive da tavola trasformate e il totale delle olive da tavola per le quali sono stati rilasciati attestati di consegna, a titolo della campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui trattasi.

Qualora il quantitativo di olive trasformate corrispondente all'aiuto indicato nell'attestato di consegna non possa essere stabilito, i quantitativi di olive da tavola trasformate per i produttori in questione sono calcolati applicando il coefficiente medio per le altre imprese. Tuttavia, fatti salvi i diritti che gli oleicoltori in questione potrebbero far valere nei riguardi dell'impresa, detto quantitativo di olive trasformate non può essere superiore al 75 % del quantitativo indicato nell'attestato di consegna.

2. L'aiuto, o se del caso il saldo dell'aiuto, è versato integralmente al produttore dopo che sono stati effettuati i controlli di cui all'articolo 8, entro 90 giorni dalla fissazione del suo importo unitario da parte della Commissione.

Articolo 11

La Francia comunica alla Commissione:

- senza indugio, le misure nazionali prese in applicazione della presente decisione;
- anteriormente al 1° agosto 2000, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola trasformate nonché i coefficienti di trasformazione provvisori applicabili per tale calcolo;
- anteriormente al 16 giugno 2001, i quantitativi di olio d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione definitivi.

Articolo 12

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 153 del 19 giugno 1999)

A pagina 66, articolo 7, paragrafo 2, prima riga:

anziché: «L'articolo 3, paragrafo 2 ...»,

leggi: «L'articolo 3, punto 2 ...».

A pagina 66, articolo 7, paragrafo 3, prima riga:

anziché: «... articoli 3, paragrafo 2 ...»,

leggi: «... articoli 3, punto 2 ...».

Rettifica della direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 141 del 4 giugno 1999)

A pagina 20, considerando 8:

anziché: «... prodotti agricoli, come definiti all'articolo 32, seconda frase del trattato e i prodotti di cui all'allegato II del trattato stesso;»,

leggi: «... prodotti agricoli, come definiti all'articolo 32, paragrafo 1, seconda frase, del trattato e i prodotti di cui all'allegato I del trattato stesso;».
